

AGEVOLAZIONI

Patent box: primi chiarimenti su accesso e modalità di applicazione

di Alessandro Bonuzzi

Il **Patent box** può finalmente partire.

Ieri, l'Agenzia delle entrate ha, infatti, pubblicato il **provvedimento n.154278**, che indica le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura di *ruling*, e la **circolare n. 36/E**, con la quale vengono forniti i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione, sulle perdite prodotte e sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell'ambito dell'agevolaione nonché sulle modalità di accesso alla procedura di *ruling*.

È appena il caso di ricordare che il Patent box è un regime fiscale di favore a cui possono accedere, mediante esplicita opzione, tutte le imprese che esercitano **un'attività di ricerca e sviluppo** idonea ad accrescere il valore di un bene immateriale.

Il beneficio consiste nella detassazione di una **quota del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene immateriale** e, in particolare, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Sono escluse dalla formazione del reddito anche le **plusvalenze derivanti dalla cessione** dei medesimi beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

L'opzione: modalità e effetti

La **circolare n.36/E** ricorda che, per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione per il regime è comunicata all'Agenzia secondo le modalità e i termini indicati con il provvedimento dello scorso 10 novembre e avrà effetti dal periodo d'imposta di comunicazione e per i successivi quattro.

A partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,

l'opzione dovrà essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

Il documento di prassi, poi, precisa che se a seguito dell'esercizio dell'opzione non dovesse risultare possibile o conveniente fruire dell'agevolazione, il **contribuente non avrà comunque conseguenze**.

L'accordo di *ruling*

L'articolo 1, commi 39 e 40, della L. 190/2014, nonché le relative disposizioni attuative del D.M. 30 luglio 2015, stabiliscono che, in caso di **utilizzo diretto** del bene immateriale, il conseguente contributo economico al reddito complessivo dell'impresa **deve** essere determinato sulla base di un apposito accordo di *ruling*.

Diversamente, la procedura di *ruling* è **opzionale** in caso di utilizzo indiretto nonché di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione del bene immateriale agevolabile. In particolare, mediante l'accordo di *ruling* possono essere determinati sia il reddito agevolabile derivante dall'uso indiretto del bene immateriale che la plusvalenza da escludere dal reddito di impresa, realizzati nell'ambito di **operazioni infragruppo**.

Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla norma istitutrice e dal relativo decreto attuativo, il **provvedimento di ieri** rende noto che per avviare la procedura di *ruling* le imprese devono inviare all'Agenzia un'apposita **istanza in carta libera**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio, contenente alcune informazioni relative:

- al contribuente;
- all'oggetto dell'accordo preventivo, consistente nel calcolo del reddito derivante, alternativamente, dall'utilizzo diretto, indiretto o dalla cessione del bene immateriale;
- alla tipologia di bene immateriale;
- alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta.

Una copia dell'istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico. La documentazione relativa all'istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio, che rilascerà un'attestazione di avvenuta ricezione.

Conclusa la fase istruttoria, l'Agenzia inviterà l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la **sottoscrizione di un accordo** da parte del responsabile dell'ufficio competente

dell'Amministrazione e di un responsabile dell'impresa.

Le perdite da Patent box

Lo sfruttamento dei beni immateriali può generare una **perdita** anziché un reddito; ciò accade evidentemente quando i costi di ricerca e sviluppo superano i ricavi. Nel silenzio della norma la circolare in commento fornisce i seguenti indirizzi.

1. Quando, a seguito dell'esercizio dell'opzione, l'impresa verifica che l'utilizzo del bene genera una perdita, **è possibile rinviare gli effetti positivi del regime agli esercizi in cui il bene produrrà reddito**.
2. Qualora le modalità di determinazione dell'agevolazione portino a una perdita derivante dell'eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tale **perdita concorre alla formazione del reddito d'impresa di periodo nei modi ordinari**.
3. **Le perdite da Patent box dovranno essere recuperate**, nell'ambito del regime, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi: esse saranno computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino a esaurimento.